



## Banking and finance

---

### HIGHLIGHTS

- [MiCAR](#). Pubblicato il Regolamento di esecuzione relativo ai moduli, formati e modelli per i White paper sulle crypto-attività
- [Gazzetta Ufficiale dell'UE](#). Modifiche alla Direttiva UCITS e al Regolamento EMIR
- [Banca d'Italia](#). Attuazione degli orientamenti EBA in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e imprese di investimento
- [Consob](#). L'Autorità italiana si conforma a EBA sui criteri STS in materia di cartolarizzazioni

---

### ALTRE NOTIZIE

- [BCE](#). Pubblicato il rapporto sui progressi compiuti sull'euro digitale
- [Banca d'Italia](#). Pubblicata la comunicazione relativa all'applicazione volontaria delle disposizioni previste dal Regolamento CRR3 agli Intermediari finanziari ex. art. 106 del TUB
- [Finanza sostenibile](#). Pubblicato il documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche



---

## HIGHLIGHTS

### MiCAR. Pubblicato il Regolamento di esecuzione relativo ai moduli, formati e modelli per i White Paper sulle crypto-attività

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984** del 29 novembre 2024, che stabilisce **norme tecniche di attuazione** per l'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1114 (**MiCAR**), in relazione ai **moduli, i formati e i modelli** per i *White Paper sulle crypto-attività*.

Ai sensi del MiCAR è necessario stabilire moduli, formati e modelli standard per i *White Paper* sulle crypto-attività in modo che possano essere messi a disposizione in un **formato leggibile meccanicamente**. In particolare, per evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre l'onere di conformità, qualora nel *White Paper* sulle crypto-attività sia fornito un codice identificativo valido della persona giuridica, non sarà necessario che il suddetto documento contenga le informazioni ricavabili da tale identificativo della persona giuridica. Ciò riguarda, nello specifico, le seguenti informazioni:

- forma giuridica;
- sede legale e sede centrale (se differente); e
- identità della società madre dell'emittente.

Inoltre, per garantire un'identificazione univoca e coerente del prestatore di servizi per le crypto-attività, è necessario un identificativo del prestatore di servizi per le crypto-attività in aggiunta al nome del prestatore di servizi per le cryptoattività.

Al fine di ottenere l'autorizzazione come prestatore di servizi per le crypto-attività è necessario un identificativo della persona giuridica conformemente all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del MiCAR. Pertanto, ai fini dell'identificazione del prestatore di servizi per le crypto-attività si dovrà fornire il suo identificativo della persona giuridica.

Per evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre l'onere di conformità, qualora nel *White Paper* sulle crypto-attività sia inserito un identificativo del token digitale valido, non sarà necessario che il documento contenga dati ricavabili dal registro della *Digital Token Identifier Foundation*, ossia:

- nome e forma abbreviata della crypto-attività;
- denominazione commerciale o ragione sociale dell'emittente; e



- tecnologia a registro distribuito.

Il Regolamento di esecuzione prevede che, per facilitare ulteriormente l'analisi e la comparabilità dei *White Paper* sulle cripto-attività, questi ultimi dovranno essere marcati utilizzando il **linguaggio XBRL** (*eXtensible Business Reporting Language*). Il linguaggio XBRL è un formato leggibile meccanicamente che consente l'utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni, ben consolidato e in uso in diverse giurisdizioni.

Pertanto, al fine di garantire la tutela degli investitori *retail*, i *White Paper* sulle cripto-attività dovranno essere leggibili e facilmente accessibili senza *software* specializzati. L'uso della **tecnologia Inline XBRL** per l'inserimento di *markup* XBRL nei documenti XHTML renderà tali documenti **leggibili meccanicamente e al contempo leggibili dall'uomo**.

L'uso di XBRL richiede lo sviluppo di una **tassonomia**. Per ottenere un approccio armonizzato all'uso di XBRL, dunque, gli elementi della tassonomia da utilizzare per i *White Paper* sulle cripto-attività dovranno essere esclusivamente i campi inclusi nei modelli standardizzati. La tassonomia per l'uso di XBRL sarà accessibile sotto forma di file XBRL ("**file della tassonomia XBRL**"), che forniscono una rappresentazione strutturata dei campi da segnalare. A tal riguardo, per agevolare la conformità e migliorare la trasparenza l'ESMA pubblicherà i file della tassonomia XBRL sul suo sito web in un formato leggibile meccanicamente e scaricabile liberamente.

Le persone che redigono i *White Paper* saranno poi tenute a pubblicare i *White Paper* pertinenti sui propri siti web in sezioni separate intitolate «*White Paper*», conformemente ai requisiti di cui rispettivamente agli articoli 6, 19 e 51 e agli allegati I, II e III del MiCAR.

Per lasciare il tempo di adeguarsi ai requisiti relativi alla preparazione del *White Paper* in formato leggibile meccanicamente, la data di applicazione del Regolamento di esecuzione è stata **rinvziata di 12 mesi**. Pertanto, si applicherà a decorrere dal **23 dicembre 2025**.

[\[clicca qui\]](#)

### [Gazzetta Ufficiale dell'UE. Modifiche alla Direttiva UCITS e il Regolamento EMIR](#)

Sono stati pubblicati, in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2024/2987 e la Direttiva (UE) 2024/2994. In particolare:



- **il Regolamento (UE) 2024/2987**, del 27 novembre 2024, **modifica** il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e il Regolamento (UE) 2017/1131 (MMFR) per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione;
- **la Direttiva (UE) 2024/2994**, del 27 novembre 2024, **modifica** la Direttiva 2009/65/CE (UCITS), Direttiva 2013/36/UE (CRD) e la Direttiva 2019/2034/UE (IFD), sul trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.

Nello specifico, le nuove disposizioni mirano a:

- migliorare i servizi di compensazione dell'UE razionalizzando e accorciando le procedure;
- migliorare la coerenza tra le norme;
- rafforzare la vigilanza delle CCP (controparti centrali);
- contribuire a ridurre l'eccessiva dipendenza da CCP sistemiche nei paesi terzi, imponendo a tutti i partecipanti al mercato interessati di detenere conti attivi presso CCP dell'UE.

Il Regolamento (UE) 2024/2987 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Pertanto, si applicherà a partire dal **24 dicembre 2024**, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni che non si applicheranno fino alla data di entrata in vigore di determinate RTS (norme tecniche di regolamentazione).

Per quanto riguarda la Direttiva (UE) 2024/2994, invece, si prevede che gli Stati membri la recepiscano entro il **25 giugno 2026**.

[\[Regolamento 2024/2987\]](#)

[\[Direttiva 2024/2994\]](#)

## [Banca d'Italia. Attuazione degli orientamenti EBA in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e imprese di investimento](#)

**Banca d'Italia**, con nota n. 45 del 3 dicembre 2024, ha dichiarato a EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'Autorità europea stessa "Orientamenti in materia di capacità complessiva di risanamento di banche e SIM" (EBA/GL/2023/06).

I destinatari della nota risultano essere:

- banche e gruppi di banche;
- SIM e gruppi di SIM di cui all'articolo 55-bis del TUF (Testo Unico Finanziario).



In base alla disciplina europea che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva 2014/59/UE - **BRRD**) e a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, che integra la BRRD in materia di contenuto di piani e criteri minimi da utilizzare per la loro valutazione, gli enti tenuti a redigere piani di risanamento devono includere nei loro piani anche una misura della cd. “**capacità complessiva di risanamento**” (*Overall Recovery Capacity - ORC*), che consiste in una stima dei benefici attesi (in termini di miglioramento degli indicatori patrimoniali e di liquidità) dalle azioni di risanamento che gli stessi intermediari pianificano di adottare in scenari di grave stress macroeconomico e finanziario.

Le Linee Guida (EBA/GL/2023/06) armonizzano le modalità con le quali gli enti sono chiamati a stimare tale misura. Tali *Guidelines* si applicano integralmente alle banche e ai gruppi bancari meno significativi che devono redigere piani di risanamento ordinari e, anche alle SIM e ai gruppi di SIM con obblighi di risanamento ordinari.

Alle banche e alle imprese di investimento che, in base alla procedura di valutazione effettuata annualmente in conformità alle Disposizioni in materia di piani di risanamento, possono redigere piani semplificati, si consente di determinare la propria ORC tenendo conto delle semplificazioni già previste dalle suddette Disposizioni, e si concede la facoltà di:

- testare le opzioni in base ad un unico scenario che presenti un livello di severità conforme a quanto stabilito dalle linee guida: esse indicano che gli enti dovrebbero ipotizzare che lo scenario li porterà a violare il loro requisito patrimoniale complessivo SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) o il coefficiente di leva finanziaria o il requisito minimo di liquidità come determinato nella valutazione SREP più recente;
- rappresentare l'ORC, di regola e salvo casi particolari, attraverso un solo indicatore di capitale e uno di liquidità tra quelli elencati nelle *Guidelines*, a meno che tutti o alcuni di tali indicatori non siano stati sostituiti, già nel piano di risanamento, con altri più adeguati e positivamente valutati dalle autorità di vigilanza;
- quantificare l'ORC di capitale e di liquidità non come intervallo di valori (fra quelli minimi e massimi raggiunti dagli indicatori in ciascuno scenario ipotizzato), bensì come valore puntuale dato dalla somma degli impatti delle opzioni attivabili nell'unico scenario considerato, tenendo conto delle interconnessioni e dei vincoli di mutua esclusività di tali opzioni;
- quantificare la ORC, ove ritenuto preferibile, come somma degli impatti delle opzioni di risanamento sugli indicatori di capitale/liquidità calcolati sulle grandezze aziendali ad un'unica data di riferimento, senza tener conto degli effetti che opzioni di risanamento già eventualmente attivate in precedenza potrebbero aver avuto sul bilancio dell'ente.

Le suddette indicazioni applicative consentiranno agli intermediari di dare attuazione alle *Guidelines* senza ulteriori oneri, e ribadiscono la necessità che i piani di risanamento (inclusa la stima ORC) siano redatti in modo coerente con il complessivo *framework di risk management* (RAF, Resoconto ICAAP/ILAAP) per individuare, in modo tempestivo ed efficace, non solo i possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero minare la solidità patrimoniale e/o ridurre le riserve di liquidità dell'intermediario, ma anche le azioni da intraprendere per superare tali vulnerabilità in situazioni contingenti e prospettiche.

Infine, Banca d'Italia precisa che tali orientamenti per il calcolo dell'ORC fanno salve le eventuali raccomandazioni che essa stessa ha, tempo per tempo, formulato nei confronti di specifici intermediari, allo scopo di garantire che il piano



di risanamento (e la relativa ORC) rifletta le principali vulnerabilità a cui ciascun intermediario è effettivamente esposto (es.: rischi connessi alla tipologia di strumenti patrimoniali maggiormente emessi, rischi di liquidità di breve o lungo termine).

[\[clicca qui\]](#)

### Consob. L'Autorità italiana si conforma a EBA sui criteri STS in materia di cartolarizzazioni

**Consob**, con avviso del 20 novembre 2024, ha comunicato a EBA la decisione di conformarsi agli Orientamenti emanati dall'Autorità europea sui criteri STS (semplici, trasparenti e standardizzate) per le cartolarizzazioni nel bilancio, in modifica dei precedenti orientamenti EBA/GL/2018/08 e EBA/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP (*Asset-Backed Commercial Paper*) e non-ABCP.

In data 9 ottobre 2024, l'EBA ha pubblicato sul proprio sito internet le traduzioni in tutte le lingue dell'Unione europea delle "Guidelines on the STS criteria for on-balance-sheet securitisation and amending Guidelines EBA/GL/2018/08 and EBA/GL/2018/09 on the STS criteria for ABCP and non-ABCP securitisation" adottate dall'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 1095/2010.

Gli Orientamenti specificano in che modo i requisiti di semplicità, standardizzazione e trasparenza, nonché i requisiti concernenti l'accordo sulla protezione del credito, l'agente terzo verificatore e il margine positivo sintetico, di cui agli articoli da 26-ter a 26-sexies del medesimo regolamento, si applicano alla cartolarizzazione nel bilancio affinché tale cartolarizzazione sia considerata "STS".

Inoltre, i presenti orientamenti modificano gli orientamenti EBA/GL/2018/08 e EBA/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP, emessi a norma degli articoli 19 e 23 del regolamento (UE) 2017/2402, pubblicati nel 2018 e applicabili a partire dal 15 maggio 2019.

Le *Guidelines* sono rivolte a:

- cedenti;
- prestatori originari;
- società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);
- investitori;



- autorità competenti e agenti di verifica terzi che verificano la conformità STS ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2017/2402 in tutta l'UE.

Gli Orientamenti si applicano dal **9 dicembre 2024**.

[\[clicca qui\]](#)

---

## ALTRE NOTIZIE

### [BCE. Pubblicato il rapporto sui progressi compiuti sull'euro digitale](#)

La Banca centrale europea (**BCE**) ha pubblicato il secondo rapporto sullo stato di avanzamento della fase di preparazione dell'**euro digitale**, avviata il 1° novembre 2023.

Dopo la pubblicazione del primo rapporto sui progressi compiuti, la BCE ha aggiornato il suo schema di regole sull'euro digitale, finalizzato ad armonizzare i pagamenti digitali in euro in tutta l'area dell'euro. Ciò ha fatto seguito a una revisione intermedia condotta dai membri del Gruppo per lo sviluppo del regolamento, che rappresenta i punti di vista di consumatori, dettaglianti e fornitori di servizi di pagamento.

La bozza aggiornata include anche i contributi di sette nuovi *workstream*, avviati nel maggio 2024 per sviluppare ulteriormente sezioni chiave del regolamento, tra cui gli **standard minimi di esperienza utente e la gestione del rischio**.

Allo stesso tempo, sono in corso nuove attività di ricerca e sperimentazione sugli utenti per raccogliere informazioni sulle loro preferenze e informare il processo decisionale per un eventuale euro digitale.

Nei prossimi mesi sono previsti impegni sia quantitativi che qualitativi, tra cui sondaggi e interviste online. Questi si concentreranno su gruppi target speciali, come i piccoli commercianti e i consumatori vulnerabili; i risultati saranno pubblicati a metà del 2025.

La BCE si unirà alle principali parti interessate, tra cui commercianti, fornitori di servizi di pagamento, società fintech e università, per formare **partenariati per l'innovazione al fine di testare i pagamenti condizionati** (cioè i pagamenti che vengono effettuati automaticamente quando vengono soddisfatte condizioni predefinite) ed esplorare altri casi d'uso innovativi per l'euro digitale. **La pubblicazione di una relazione sui risultati è prevista per luglio 2025.**



Parallelamente, la BCE sta lavorando con gli esperti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e delle autorità nazionali competenti per sviluppare una **metodologia per la definizione dei limiti di detenzione dell'euro digitale**, bilanciando l'esperienza degli utenti con le implicazioni di politica monetaria e di stabilità finanziaria.

La metodologia prevede la consultazione degli operatori di mercato attraverso il Comitato europeo per i pagamenti al dettaglio e si basa anche su dati bancari granulari raccolti appositamente per questo scopo. Il metodo proposto sarà testato in una prima analisi **nel corso del 2025**.

[\[clicca qui\]](#)

### **Banca d'Italia. Pubblicata la comunicazione relativa all' applicazione volontaria delle disposizioni previste dal Regolamento CRR3 agli Intermediari finanziari ex art. 106 del TUB**

**Banca d'Italia**, con comunicazione del 4 dicembre 2024, ha comunicato agli intermediari finanziari e i gruppi finanziari soggetti, che gli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato ex art. 106 del TUB (c.d. **"Intermediari 106"**), possono applicare su base volontaria le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1623 (**CRR3**), in attesa delle modifiche alle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia loro applicabili (in particolare, la **Circolare n. 288/2015**).

L'attuale disciplina prudenziale degli Intermediari 106 si fonda sul principio della vigilanza equivalente; questi intermediari sono quindi assoggettati ad un regime prudenziale equiparabile a quello delle banche, applicando – con alcuni adattamenti – le previsioni del regolamento (UE) n. 2013/575 ("CRR").

A partire dal **1° gennaio 2025**, la disciplina prudenziale delle banche e dei gruppi bancari sarà oggetto di modifica per effetto dell'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1623 ("CRR3"), che modifica il CRR.

Per gli Intermediari 106, in linea con il richiamato principio della vigilanza equivalente, la Banca d'Italia valuterà l'estensione delle nuove regole bancarie secondo le consuete modalità, che richiedono la modifica delle disposizioni di vigilanza applicabili (in particolare, la Circolare n. 288/2015) previa consultazione pubblica e analisi di impatto.

Tale processo, che si svolgerà nel corso del 2025, consentirà anche di valutare se e in che misura sia necessario mantenere o introdurre trattamenti specifici, per tener conto e valorizzare le caratteristiche degli Intermediari 106 nel rispetto del principio di proporzionalità.

Le nuove disposizioni si applicheranno non prima del **1° gennaio 2026**. In attesa che si completi il processo di aggiornamento della disciplina come sopra descritto, alcuni intermediari, per lo più appartenenti a gruppi bancari, hanno chiesto alla Banca d'Italia di poter adottare, già dal 1° gennaio 2025, le nuove regole del CRR3, anche allo scopo di contenere i costi derivanti dall'applicazione di regole differenti a livello individuale e consolidato (gli Intermediari





106 applicherebbero le regole attuali a livello individuale mentre a livello consolidato si applicherebbero le nuove regole di CRR3 - cd. "doppio binario").

Tale scelta non è reversibile e non può essere utilizzata in **maniera selettiva**: un Intermediario 106 che decidesse di utilizzare tale facoltà applicherebbe le regole di CRR3 per **tutti i profili di rischio interessati**.

In ogni caso, il regime adottato avrebbe **natura temporanea**, dato che una volta aggiornato il *framework* regolamentare prudenziale per gli Intermediari 106, anche quelli che abbiano esercitato la facoltà di applicazione anticipata del CRR3 - in base alla presente comunicazione normativa - dovranno conformarsi a quanto sarà previsto nella Circolare 288/2015.

Gli Intermediari 106 che intendono avvalersi della facoltà trasmettono apposita comunicazione alla Banca d'Italia entro il **31 dicembre 2024** via PEC all'unità competente per la supervisione e al Servizio Rilevazioni e Elaborazioni Statistiche.

[\[clicca qui\]](#)

### Finanza sostenibile. Pubblicato il documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche

E' stato pubblicato, in data 6 dicembre 2024, il **Documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche**, frutto del lavoro del **Tavolo per la Finanza Sostenibile** presieduto dal MEF e composto da Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP.

Il contesto normativo europeo, profondamente rinnovato nell'ultimo decennio, richiede che le imprese quotate, di maggiori dimensioni e le istituzioni finanziarie dispongano di informazioni chiare ed affidabili sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (**ESG**).

In particolare, la normativa prescrive informazioni sia sugli impatti ambientali diretti dell'attività delle imprese sia su quelli indiretti, relativi alla cosiddetta "catena del valore" (generati cioè dalle imprese fornitrici e clienti). La domanda di informazioni di sostenibilità è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni alla luce degli obblighi che graveranno su talune categorie di grandi imprese in conseguenza del recepimento della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (previsto entro **l'estate del 2026**).

Sebbene le **PMI non quotate** non siano soggette a questo *corpus* di norme, esse già si trovano a **fronteggiare richieste di informazioni di sostenibilità**, provenienti sia dalle grandi imprese committenti, sia dalle banche e intermediari finanziari.

Se, da un lato, la raccolta di queste informazioni implica uno sforzo, dall'altro lato essa può contribuire a migliorare il posizionamento concorrenziale delle PMI, in quanto consente loro di valutare meglio i rischi, pianificare gli investimenti e accedere a finanziamenti privati, oltre a fondi e garanzie pubbliche.



Inoltre, l'investimento mirato a ridurre la propria impronta ambientale (ad esempio, mediante l'efficientamento energetico o l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili) e la propria esposizione ai rischi climatici permetterà alle imprese di aumentare la resilienza a *shock* energetici e climatici.

Pertanto, il Documento, elaborato dal Tavolo in collaborazione con diversi *stakeholder*, è volto a:

- i) **agevolare lo scambio di informazioni tra PMI e banche**, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità, efficienza ed economicità valorizzando le specifiche esigenze informative derivanti dalle normative di finanza sostenibile applicabili alle banche;
- ii) **aumentare la consapevolezza delle PMI sull'importanza delle informazioni di sostenibilità**, anche nell'ottica di un progressivo avvicinamento all'adozione dello standard VSME (*Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs*) dall' EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*);
- iii) **porre le basi per iniziative di formazione e "progetti pilota" volti a innalzare le competenze delle PMI in materia di sostenibilità**. Tali iniziative seguiranno la pubblicazione del Documento, anche avvalendosi del confronto con le associazioni di categoria interessate e del supporto del programma *Technical Support Instrument* denominato "*Improving ESG data availability and sustainability corporate reporting in Italy*" della Commissione Europea, e del Comitato EduFin del MEF.

[\[clicca qui\]](#)

BOLOGNA Via D'Azeglio, 19  
40123 Bologna – Italy  
+39 051 232495  
bologna@rplt.it

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14  
21052 Busto Arsizio – Italy  
+39 0331 173141  
busto@rplt.it

AOSTA Via Croce di Città, 44  
11100 Aosta – Italy  
+39 0165 235166  
aosta@rplt.it

